

Riconoscimento laboratori di produzione

La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l'attuale.

Questa possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:

☐☐ verso i Paesi dell'Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)

☐☐ verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l'esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).

Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.

Scambi con paesi dell'Unione Europea

La commercializzazione di alimenti di origine animale verso gli altri Stati della U.E. è regolamentata dalle stesse norme che disciplinano la commercializzazione in ambito nazionale e, in particolare, da:

☐☐ Regolamento (CE) n. 852/2004

☐☐ Regolamento (CE) n. 853/2004

Queste norme prevedono che gli stabilimenti che commercializzano alimenti di origine animale siano in possesso del **RICONOSCIMENTO** (in sostanza una autorizzazione sanitaria) rilasciato, previo sopralluogo di verifica, da parte del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell'ATS.

Sono soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:

Attività generali	Deposito frigorifero Impianto di riconfezionamento
Carni di ungulati domestici (bovino – suino – equino – ovino – caprino)	Macello Laboratorio di sezionamento
Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)	Macello Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina allevata (grande selvaggina e ratiti)	Macello Laboratorio di sezionamento
Carni di selvaggina cacciata	Centro di lavorazione selvaggina Laboratorio di sezionamento
Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	Stabilimento produzione carni macinate Stabilimento produzione preparazioni di carni Stabilimento produzione carni separate meccanicamente
Prodotti a base di carne	Impianto di trasformazione
Molluschi bivalvi vivi	Centro di depurazione Centro di spedizione Centro di spedizione galleggiante
Prodotti della pesca	Nave officina Nave frigorifero Stabilimento prodotti della pesca freschi Locale macellazione animali acquacoltura Impianto di trasformazione Mercato ittico Impianto collettivo aste Impianto prodotti pesca separati meccanicamente
Latte e prodotti a base di latte	Centro di raccolta Centro di standardizzazione Stabilimento trattamento termico impianto stagionatura Impianto di trasformazione in alpeggio Stabilimento di trasformazione (diverso dai precedenti)
Uova e ovoprodotti	Centro di imballaggio Stabilimento produzione uova liquide Stabilimento di trasformazione (ovo prodotti)
Cosce di rana e lumache	Stabilimento di trasformazione
Grassi animali fusi	Centro di raccolta Stabilimento di trasformazione
Stomaci, vesciche e intestini trattati	Stabilimento di trasformazione
Gelatina	Centro di raccolta Stabilimento di trasformazione
Collagene	Centro di raccolta Stabilimento di trasformazione

NON sono invece soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti attività:

1. Il commercio al dettaglio di alimenti di origine animale anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante

2. la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio (compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione e i negozi) a livello locale (cioè il territorio della Provincia in cui ha sede l'esercizio al dettaglio e quello delle Province confinanti), a condizione che l'attività sia marginale (cioè non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi)
3. la macellazione fino a 10.000 capi di pollame o 7.500 conigli all'anno effettuata presso una struttura annessa all'allevamento di origine degli animali e finalizzata alla vendita diretta delle carni al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale
4. i depositi frigoriferi che commercializzano esclusivamente prodotti alimentari di origine animale confezionati e imballati all'origine a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri della UE o all'esportazione verso Paesi Terzi
5. la cessione diretta di carni di selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore al consumatore finale o a un esercizio di commercio al dettaglio che fornisce direttamente il consumatore finale per un quantitativo massimo per ciascun cacciatore di 1 capo di selvaggina grossa/anno o di 100 capi selvaggina piccola/anno.